

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO ED AFFITTO D'AZIENDA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NEL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA – FRAZIONE DI FALZE' DI PIAVE – (TV)

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ (_____) in Sernaglia della Battaglia presso la sede municipale situata in Piazza Martiri della Libertà e più precisamente nell'ufficio del segretario comunale.

Avanti a me _____, segretario comunale di Sernaglia della Battaglia, autorizzato per legge a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, ha interesse o è destinatario, sono presenti i signori:

1) nato a il domiciliato per effetto della sua carica in Sernaglia della Battaglia, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'area n. 3 Contabile del COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, in rappresentanza e per conto del Comune stesso (C.F.: 00546910266), ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, di seguito "Comune";

2) con sede in nella persona di nato a il residente a codice fiscale/partita IVA, di seguito "Concessionario";

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e legittimazione ad agire io Segretario Comunale rogante sono certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2015 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Sernaglia della Battaglia (art. 1, comma 611 e seg., legge 190/2014). Atto di indirizzo in merito alla realizzazione delle previsioni di piano relative alla società Farmacia comunale di Falze' srl" il Comune di Sernaglia della Battaglia ha deciso di affidare in concessione la gestione della Farmacia comunale della Frazione di Falzè di Piave
- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. ... del si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;
- in data è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica relativa alla concessione per la gestione della farmacia comunale nella frazione di Falzè di Piave;
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario.....;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Sernaglia della Battaglia e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della "sede farmaceutica" la cui gestione affida in concessione.

Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte sostanziale integrante il presente contratto.

2. Definizioni

Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal

presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

- a) **“Comune”**, il Comune di Sernaglia della Battaglia titolare della sede farmaceutica;
- b) **“Concessionario”**, l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data;
- c) **“Affittuario”**, il medesimo Concessionario;
- d) **“Servizio”** o **“Farmacia”**, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della farmacia comunale situata nel Comune di Sernaglia della Battaglia, frazione di Falzè di Piave);
- e) **“Contratto”**, il presente Contratto di Concessione di Servizio ed affitto d'azienda commerciale;
- f) **“Parti”**, il Comune ed il Concessionario/Affittuario;
- g) **“Azienda”** l'insieme dei beni e servizi organizzati per l'esercizio del Servizio;

3. Oggetto del Contratto

3.1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio.

3.2. Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione “farmacia comunale” deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa.

3.3. Il Comune è altresì proprietario dell'Azienda commerciale che è connessa al servizio giusto contratto d'acquisto d'azienda stipulato in data _ rep. _____ con la società Farmacia comunale Falzè di Piave srl.

3.4. Con il presente contratto il Comune affitta al Concessionario, che accetta, l'azienda di cui al punto precedente e come meglio descritta al successivo punto 14.

3.5. Il Servizio oggetto del Contratto costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica e riguarda lo svolgimento delle seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari indicate nel progetto tecnico contenuto nell'offerta presentata in sede di gara.

3.6. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del presente contratto. In tale eventualità i nuovi servizi potranno essere disciplinati in apposita appendice al Contratto.

4. Durata del Contratto

4.1. La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) decorrenti dal 02/05/2016 al 30/04/2036, o comunque dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto e dalla normativa vigente.

4.2. Allo scadere del termine di efficacia del Contratto, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

4.3. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che al termine del

presente Contratto, fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, e comunque non oltre un anno dal termine del presente Contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

4.4. In caso di cessazione anticipata, salvo quanto disposto dal punto successivo, per cause dipendenti o imputabili al Concessionario, allo stesso non sarà riconosciuta alcuna somma a nessun titolo.

4.5. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di recedere per pubblico interesse, per un motivo diverso da quello sanzionatorio, concessagli da normativa speciale, i rapporti patrimoniali saranno regolati da tale normativa.

5. Corrispettivo del Contratto

5.1. Giusto quanto previsto negli atti di gara il Concessionario ha corrisposto, o corrisponderà per il futuro, al Comune i seguenti importi:.

a) un importo fisso (una tantum) pari ad euro 75.000,00 (=settantacinquemila/00) oltre I.V.A. di legge.

Il suddetto importo è stato corrisposto al Comune in unica soluzione, come risulta da versamento effettuato in data _____ al tesoriere comunale.

b) un canone annuo pari a _____ euro che verrà annualmente aggiornato a partire dal 2017 secondo l'indice ISTAT del costo della vita riferito al mese di gennaio rispetto al medesimo mese dell'anno precedente (se positivo), e che dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 maggio dell'anno 2016 ed entro il 28 febbraio di ogni anno di concessione a decorrere dall'anno 2017. Si precisa che l'ultimo canone da versare è quello in scadenza il 28 febbraio 2035. Il canone si intende onnicomprensivo di quanto dovuto per la concessione della titolarità e per l'affitto dell'azienda.

c) Il prezzo della cessione del magazzino merci come previsto al punto 17 pari a euro _____ oltre I.V.A. di legge. Il suddetto importo è stato corrisposto al Comune in unica soluzione, come risulta da versamento effettuato in data _____ al tesoriere comunale.

5.2. Nel caso di cessazione anticipata per causa imputabile al Concessionario, il Comune ha diritto a trattenere o richiedere l'intero canone dell'anno in corso, e a trattenere l'intera somma versata una tantum di euro 75.000,00, (settantacinquemila/00).

6. Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

6.1. Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto la sua erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

6.2. Il Concessionario si obbliga in particolare:

- a mantenere la sede farmaceutica nell'ambito del territorio della frazione Falzè di Piave del Comune di Sernaglia della Battaglia per tutta la durata del rapporto;
- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ULSS;
- alla distribuzione dei presidi sanitari in genere a nome e per conto delle ULSS secondo le norme convenzionali;
- ad aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dalla ULSS di riferimento sia attuali che

futuri;

- a fornire tutti servizi offerti e descritti nel “Progetto tecnico sociale” costituente la parte tecnica dell’offerta presentata in sede di gara.

6.3. Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei (anche ulteriori rispetto a quelli avuti in dotazione con l’affitto dell’azienda di cui al presente contratto) a garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità al “Progetto Tecnico Sociale” presentato in sede di offerta e nel rispetto degli standard minimi di qualità e quantità contenuti nella “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”;

6.4. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

6.5. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro 60 giorni dalla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente e degli *standard* di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all’allegato b) al bando di gara, la “ *Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” e a rispettare i contenuti della stessa.

6.6. La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*”, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità a quanto indicato in sede di gara, predisposta entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà essere trasmessa tempestivamente al Comune.

6.7. La “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dal Concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

6.8. Ai fini della stesura definitiva della “*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*” il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a mantenere gli standard minimi indicati dal Comune nel bando di gara, a dare attuazione a quanto indicato nel “Progetto Tecnico Sociale” presentato in sede di gara, e ad effettuare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale,

sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

- elaborazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli *standard* forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- trasmissione al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni e suggerimenti formulati dall'utenza;
- rispetto, nello svolgimento di tutte le attività, dei principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione, miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

6.9. Il Concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

6.10. Il Concessionario è tenuto al rispetto della "*Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*", sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

7. Obblighi del Concessionario relativi all'uso dei locali

Per quanto concerne la disponibilità dei locali e delle utenze necessarie per il buon funzionamento della Farmacia (luce, acqua, gas, telefono, spese condominiali e quant'altro risulti necessario allo svolgimento dell'attività da parte del concessionario) quest'ultimo provvederà a sua cura e spese.

8. Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:

- a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con adeguato massimale, per l'intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'avvio del servizio;
- c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

9. Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

9.1. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto.

9.2. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

10. Interruzione del Servizio

10.1. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

10.2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune e all'ULSS.

10.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

10.4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

11. Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 21 – 22 e 23.

12. Obblighi del Comune

12.1. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.

12.2. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

13. Consegna e garanzia dell'Azienda

L'azienda verrà consegnata all'Affittuario con le seguenti garanzie da parte del Comune:

- a) il Comune, come sopra rappresentato, dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa.
- b) l'Affittuario potrà modificare la struttura organizzativa dell'azienda e potrà altresì procedere a miglioramenti funzionali, il tutto senza preventiva autorizzazione del Comune e senza obbligo di ripristino in ipotesi di risoluzione del presente contratto, a chiunque riconducibile, purché non venga mutata la destinazione economica dell'azienda medesima.

14. Definizione dell'azienda concessa in affitto

Le Parti concordemente dichiarano che fanno parte dell'Azienda affittata tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale, senza alcuna eccezione. E', pertanto, oggetto dell'affitto l'universalità dei beni materiali e immateriali che la compongono, nonché l'immobile locato.

I beni mobili compresi nell'Azienda concessa in affitto sono elencati nell'inventario allegato.

Con l'affitto dell'Azienda si trasferiscono i contratti relativi alle utenze, ai rapporti di lavoro in essere ed ogni altro contratto relativo all'Azienda.

Le Parti si impegnano in via irrevocabile al subentro dell'Affittuario nei contratti in essere. Si precisa che la volturazione avverrà direttamente tra la società Farmacia comunale Falzè di Piave srl ed il Concessionario.

15. Crediti e debiti

L'Affittuario non subentrerà nei rapporti di debito e credito sorti anteriormente alla data di decorrenza del presente contratto, che continuano a competere ed a gravare esclusivamente sul Comune, ad eccezione dei debiti per Tfr qualora il dipendente non abbia chiesto la liquidazione dello stesso al precedente gestore del Servizio. Il debito per Tfr che verrà trasferito all'Affittuario verrà definito nel suo ammontare alla data di decorrenza del presente Contratto.

A fronte di tale debito il Comune costituirà un apposito fondo vincolato a beneficio dell'Affittuario che potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di risoluzione del rapporto del lavoro o di richiesta del dipendente stesso. Tale fondo sarà erogato direttamente al dipendente anche in caso di inadempimento dell'Affittuario.

16. Personale dipendente

Il concessionario da atto che il rapporto di lavoro dipendente precedentemente in capo alla società Farmacia Comunale Falzè di Piave srl continua con il concessionario medesimo.

17. Gestione dell'azienda

L'Affittuario si impegna a gestire l'Azienda senza modificarne l'attuale destinazione, conservando l'efficienza dell'organizzazione e le dotazioni esistenti.

La parte concedente metterà a disposizione dell'Affittuaria i beni strumentali compresi nell'azienda come da allegato di cui sopra. L'Affittuario avrà diritto ai fini migliorativi di installare nuovi impianti o attrezzature, senza con ciò recare pregiudizio a quelli già esistenti e senza obbligo di previa comunicazione. Resta inteso che la sostituzione ed il ripristino a seguito danneggiamento dei beni concessi in uso a seguito dell'affitto dell'azienda, nonché le nuove acquisizioni, tutte effettuate a cura e spese dell'Affittuario e senza preventiva autorizzazione del Comune, entrano di diritto a far parte dell'Azienda.

18. Magazzino merci.

La parte concedente metterà a disposizione dell'Affittuaria il magazzino di merci. La valorizzazione del magazzino è quella risultante da apposito verbale a cura del liquidatore della società Farmacia comunale Falzè di Piave srl ed allegato al contratto d'acquisto di azienda di cui al punto 3.3.

19. Restituzione dell'azienda al termine del contratto d'affitto

Al termine per qualsiasi causa del contratto d'affitto, l'Affittuario si obbliga secondo le istruzioni che saranno al tempo fornite a restituire l'Azienda al Comune di Sernaglia della Battaglia. E' sin d'ora escluso che al termine di tale periodo il Comune debba acquisire crediti o debiti commerciali, rispondere di debiti tributari o riferiti al trattamento economico, contributivo o di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza di rapporti di lavoro instaurati dal concessionario, inerenti la gestione durante il periodo concessorio e d'affitto d'azienda.

Salva la possibilità, nella sola ipotesi di continuazione dell'azienda nella forma della gestione in economia, di utilizzo del personale dipendente da parte del Comune secondo un tipo contrattuale compatibile con le norme per tempo vigenti, è escluso che possa costituirsi un rapporto di lavoro dipendente tra detto personale ed il Comune. Per quanto riguarda i beni strumentali (come normati ai precedenti punti 14 e 16), essi sono parte dell'azienda da restituire e non sarà riconosciuto alcun corrispettivo specifico per gli stessi. Per quanto riguarda il magazzino merci, esso sarà acquisito dal Comune nella sola ipotesi di continuazione dell'azienda nella forma della gestione in economia, altrimenti dovrà essere ceduto al nuovo soggetto incaricato per la gestione del servizio previamente individuato dal Comune. La valorizzazione del magazzino merci sarà effettuata da soggetto appositamente incaricato da parte del Comune alle cui valutazioni il concessionario si obbliga sin d'ora ad adeguarsi. Per quanto riguarda la successione nei contratti inerenti l'esercizio dell'azienda, essi saranno acquisiti dal Comune nella sola ipotesi di continuazione dell'azienda nella forma della gestione in economia, altrimenti dovranno essere volturati al nuovo soggetto incaricato per la gestione del servizio previamente individuato dal Comune

20. Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero di subappaltare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto. Rimane integralmente applicabile l'art. 116 del D.lgs. 163/2006, in merito alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

21. Penali e Risarcimento del maggior danno

21.1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto, segnalando che le penali, previste in relazione alle prestazioni offerte in sede di gara, si applicheranno solo nel caso e nella misura in cui l'aggiudicatario si sia obbligato ad eseguirle:

- per la mancata redazione, o trasmissione, o pubblicazione della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", in modo conforme al presente Contratto e agli allegati da esso richiamati, entro i termini: euro 5.000,00;
- in caso di perdurante mancata adozione della Carta della qualità dei Servizi oltre il termine ivi previsto si applica l'ulteriore penale pari a euro 1.000,00 per ogni mese di ritardo;
- per la mancata apertura nella giornata: euro 500,00 per ogni giorno;
- inosservanza dell'orario di servizio: euro 200,00 per ogni infrazione;
- per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: € 60,00 al giorno;
- per la mancata esecuzione di ognuno dei servizi indicati nel "Progetto Tecnico Sociale": per ogni episodio € 50,00;
- in caso di risoluzione per clausola risolutiva espressa o per inadempimento imputabile al concessionario: € 27.000,00 corrispondente a 1,5 volte il canone annuo posto a base di gara di € 18.000,00

21.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata A/r o posta elettronica certificata. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

21.3. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

22. Clausola risolutiva espressa

22.1. Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del Servizio;
- e) inosservanza del divieto di cessione del Contratto;
- f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- g) ricorso all'abusivismo professionale;
- h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- j) mancata redazione della Carta dei Servizi entro 60 giorni dalla firma del Contratto;
- k) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 15 giorni dalla firma del Contratto;
- l) mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto 6.2 del presente Contratto;
- m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara;
- o) gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio.
- p) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del Servizio;

22.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

23. Risoluzione per inadempimento

22.1 Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla

revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.

22.2 Nell'ipotesi disciplinata dal precedente punto 22.1 (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario le penali stabilite al punto 20. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

22.3 Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirla. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

24. Cauzione definitiva

23.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro € 27.000,00 (trentatremila/00) con la stessa durata del contratto.

23.2 In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese sostenute di cui ai precedenti articoli. Ove il Comune si avvalga della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro 30 giorni.

25. Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Treviso.

26. Norme finali ed elezione di domicilio

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate in forma scritta su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applicano le norme del Codice civile.

Il Comune elegge domicilio in Piazza Martiri della Libertà 1, a Sernaglia della Battaglia (TV). Il Concessionario elegge domicilio in

27. Spese e valore del contratto

Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente Contratto, ai fini fiscali, è pari ad € 575.000,00 al netto di IVA, e chiedono la registrazione in misura fissa.

Del presente atto io _____, ufficiale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono unitamente al sottoscritto. Le Parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato, di cui dichiarano di avere esatta conoscenza.

Questo Atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di intere facciate n.º comprese le sottoscrizioni.

LA PARTE CONCEDENTE: _____

LA PARTE CONCESSIONARIA: _____

L'UFFICIALE ROGANTE: _____